

CONTENZIOSO

Elevata a 50.000 euro la soglia per reclamo e mediazione

di Angelo Ginex

Un importante **istituto deflattivo** del **contenzioso tributario** è rappresentato dal procedimento di **reclamo/mediazione**, che è finalizzato a consentire un **esame preventivo** della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la possibilità di **evitare l'instaurazione di un giudizio**.

Quindi, tale procedimento consiste in una **fase amministrativa** diretta a risolvere in via stragiudiziale la controversia insorta tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. Esso è disciplinato dall'[articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#), introdotto dal **D.L. 98/2011** e, successivamente, più volte modificato sino ad arrivare alla riforma operata dal **D.Lgs. 156/2015**.

Quest'ultimo ha **esteso l'ambito di applicazione** dell'istituto, che era circoscritto alle controversie sugli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, prevedendo che, **a partire dal 1° gennaio 2016**, esso possa avere ad oggetto gli atti emessi da **tutti gli enti impositori** (ivi compresi, l'Agenzia delle Dogane e gli enti territoriali), nonché da **agenti e concessionari privati della riscossione**.

La scelta di ampliare la platea degli enti coinvolti è giustificata dal **principio di economicità** dell'azione amministrativa, preso atto dell'**efficacia deflattiva** riscontrata in relazione al contenzioso sugli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate e dell'elevato numero di controversie di modesto valore che caratterizza in generale il contenzioso tributario.

Per quanto concerne, invece, il **valore delle liti reclamabili**, nel sistema attualmente vigente è previsto che il procedimento di reclamo/mediazione debba obbligatoriamente e preliminarmente interessare gli **atti di valore non superiore a 20.000 euro**.

A tal proposito, occorre evidenziare però che il **D.L. 50/2017** ha ulteriormente **esteso la portata applicativa** dell'istituto, **elevando da 20.000 euro a 50.000 euro il limite** entro cui le liti devono essere assoggettate a reclamo/mediazione. Tale novità non ha effetto immediato, ma opererà **per gli atti impugnabili**, quali, ad esempio, l'avviso di accertamento, la cartella di pagamento, ecc., **notificati a partire dal prossimo 1° gennaio 2018**.

Invece, le modalità di determinazione del **valore della lite** risultano invariate, con la conseguenza che tale valore deve essere calcolato prendendo come riferimento l'**importo chiesto a titolo di tributo, al netto di interessi e sanzioni irrogate**. In caso di liti relative esclusivamente a sanzioni, tale valore è dato dall'importo della sanzione contestata.

Si ricorda infine che, in caso di controversia ricadente nell'ambito di operatività dell'[articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#), la notificazione del ricorso dà automaticamente avvio alla procedura del reclamo, che può contenere una **proposta di mediazione** con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Com'è noto, tale procedura, finalizzata all'annullamento, totale o parziale, dell'atto o alla mediazione della pretesa erariale, deve essere **conclusa entro il termine di 90 giorni**, decorrente dalla notifica del ricorso, ai quali si applica, per espressa previsione di legge, la **sospensione dei termini** processuali nel periodo feriale.

Il ricorso **non è procedibile** fino alla scadenza dei predetti 90 giorni, con la conseguenza che il **termine** per la **costituzione in giudizio** del ricorrente inizia a decorrere solo una volta trascorso il tempo utile per esperire la procedura. Pertanto, la Commissione tributaria provinciale, se rileva che la costituzione in giudizio è avvenuta prima dello scadere dei 90 giorni, **rinvia la trattazione della causa** per consentire l'esame del reclamo.

